COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA.

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 263

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell autorità giudiziaria e ai custodi in materia penale (1534);

MILIA: Modifica della legge 29 luglio 1949, sulle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre innanzi all'autorità giudiziaria (284) 264

PRESIDENTE 264, 265, 267, 268, 269
BREGANZE 266
DE FLORIO 268, 269
DELL'ANDRO, *Relatore* 268
LUCIFREDI. 266, 267
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 266, 268
PENNACCHINI 264, 266, 268
ROMEO 267

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari (1535) 269

PRESIDENTE 269, 270, 271, 272
BISANTIS, *Relatore* 269, 271
DELL'ANDRO. 272
LUCIFREDI. 270, 271

PAG.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 271
REGGIANI 271

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960 n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi. (1529) (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) 272

PRESIDENTE 272, 273, 274
BREGANZE 273
COCCIA 273
GUERRINI GIORGIO 273
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 274
VALIANTE, *Relatore* 272, 273

Votazione segreta:

PRESIDENTE 274

La seduta comincia alle 9,45.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E' approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Palazzolo e in congedo.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria e ai custodi in materia penale (1534) e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Milia: Modifica della legge 29 luglio 1949, n. 499, sulle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre innanzi all'autorità giudiziaria (284).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente l'aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale; ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai custodi in materia penale. Questo disegno di legge è abbinato alla proposta di legge di iniziativa del deputato Milia, concernente modifica della legge 29 luglio 1949, n. 499, sulle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre innanzi all'autorità giudiziaria.

In una precedente seduta abbiamo trattato ampiamente questo argomento e chiuso la discussione generale. Come ricorderete, i colleghi Fortuna e De Florio ritirarono gli emendamenti presentati e ciò per non ritardare l'approvazione della legge, riservandosi di presentare eventuali ordini del giorno. La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole al disegno di legge. Ora, formalmente, dobbiamo scegliere il testo base. Dato l'orientamento unanime, manifestato dalla Commissione durante la discussione generale, pongo in votazione la scelta del disegno di legge n. 1534 quale testo base.

(*E' approvato*).

Passiamo, quindi, all'esame degli articoli del disegno di legge. Do lettura dell'articolo 1:

« La misura delle indennità spettanti ai testimoni indicati nell'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è elevata a lire 700 giornaliere ».

Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti.

PENNACCHINI. Per dichiarazione di voto. Io voterò a favore dell'articolo 1, ma desidero che vengano messe a verbale alcune mie considerazioni con l'augurio che siano tenute presenti in sede di elaborazione di analoghi provvedimenti. Stiamo legiferando, come al solito, sotto il vincolo di quel letto di Procuste che è per noi il parere della Commissione bilancio.

Questo parere è vincolante per quanto riguarda il *quantum* della spesa ma non mi sembra che lo sia – anche se in pratica finisce con il diventarlo – per i criteri di ripartizione dell'esborso. Nell'ambito globale della spesa autorizzata dalla Commissione bilancio ritengo sia possibile da parte della Commissione che ha la competenza primaria sul provvedimento in discussione, effettuare delle diverse ripartizioni delle somme complessivamente approvate. Dico questo perché le 700 lire giornaliere da corrispondersi a coloro che si recano a testimoniare nell'ambito della loro sede di residenza, o, se non erro, provenendo da una distanza massima di due chilometri e mezzo, mi sembrano sproporzionate in eccesso.

Si tratta, innanzitutto, di un dovere del cittadino di collaborare con la magistratura per il migliore espletamento di una delle principali funzioni dello Stato, quale è quello giurisdizionale. Ora, lo scomodo, per chi risiede nella stessa sede, di impiegare un'ora, due o tre per rendere una testimonianza, mi sembra eccessivamente indennizzato con 700 lire al giorno. L'adeguatezza dell'indennizzo potrebbe venire in esame quando i testi siano dei lavoratori pagati a ore i quali dovendo perdere la mattinata in tribunale, secondo me, hanno diritto ad un compenso retributivo del mancato guadagno. Però, per la scarsa incidenza di questa categoria di persone rispetto alla globalità di coloro che rendono la testimonianza e la necessità di riaffermare il principio di doverosa collaborazione, cui sono tenuti i cittadini nei confronti dello Stato, sarebbe preferibile – a mio avviso – che, per coloro i quali risiedono nella stessa sede, non fosse previsto il rimborso e ciò, anche, per evitare qualsiasi incoraggiamento a quella piaga che sono i testimoni di comodo. È bene parlar chiaro su questo argomento: meglio sarebbe stato in questo articolo 1 la non corresponsione di indennità ai testi residenti sul posto ove si celebra il processo o la istruttoria.

Del pari, e per il verso opposto, mi sembra sporporzionata in difetto la cifra di lire 2.500 da corrispondersi a coloro che, per rendere testimonianza, sono costretti soggiornare fuori della sede: 2.500 lire, intese come corresponsione di una indennità che va a copertura delle spese indispensabili che si traducono, poi, in due pasti giornalieri, una colazione ed un pernottamento, mi paiono veramente esi-

gue. Nessuno di noi può affermare, in piena coscienza, che 2.500 lire al giorno siano sufficienti per vivere fuori sede. Quindi, sarebbe stato più equo risparmiare le 700 lire e portare a 4.000 lire l'indennità per coloro che rendono testimonianza in una sede diversa da quella dove abitano.

Queste dichiarazioni sarebbero state più tempestive in sede di discussione generale, e so che, ora, non possono più trovare accoglimento. Rendendomi conto della necessità di varare il provvedimento e quindi di non presentare emendamenti, che andrebbero sottoposti al parere della Commissione bilancio, desidero che le mie osservazioni restino a verbale perché nel futuro il legislatore, rivedendo questo problema delle indennità ai testi, adegui i provvedimenti alla realtà del costo della vita ed alla situazione obiettiva in cui si vive.

PRESIDENTE. Prendiamo atto delle dichiarazioni del deputato Pennacchini, che hanno il loro fondamento; ma hanno fondamento anche le osservazioni difformi fatte nella precedente seduta da alcuni colleghi.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho testé dato lettura.

(*E' approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« La misura dell'indennità giornaliera e di soggiorno spettante ai testimoni indicati negli articoli 3, 4, 5, 6 e 27 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è elevata rispettivamente a lire 1.400 per ciascun giorno di viaggio ed a lire 2.500 per ogni giornata di soggiorno ».

A questo articolo presento un emendamento formale: *Sostituire le parole* « del citato regio decreto » *con le altre*: « del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043 ».

Lo pongo in votazione.

(*E' approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2, che a seguito dell'emendamento approvato, risulta così formulato:

« La misura dell'indennità giornaliera e di soggiorno spettante ai testimoni indicati negli articoli 3, 4, 5, 6 e 27 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è elevata rispettivamente a lire 1.400 per ciascun giorno di viaggio ed a lire 2.500 per ogni giornata di soggiorno ».

(*E' approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« La misura dell'indennità chilometrica prevista dall'articolo 2 del citato decreto 3 maggio 1923, n. 1403, è elevata a lire 20 a chilometro ».

Anche qui propongo un emendamento formale: *Sostituire la parola* « citato » *con la parola* « regio ». Lo pongo in votazione.

(*E' approvato*).

Con questa modifica formale metto in votazione l'articolo 3, che rimane così formulato:

« La misura dell'indennità chilometrica prevista dall'articolo 2 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è elevata a lire 20 a chilometro ».

(*E' approvato*).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« L'articolo 5 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, è sostituito dal seguente:

« Ove per l'adempimento del loro incarico debbano trasferirsi a distanza maggiore di tre chilometri dalla loro residenza:

a) i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma, lettera *a*), dell'articolo precedente, hanno diritto ad una indennità di lire 2.800 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio, nonché al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi; hanno diritto, inoltre, ad una indennità di soggiorno di lire 4.000;

b) i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma, lettera *b*), dell'articolo precedente, hanno diritto ad una indennità di lire 2.500 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio, nonché al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi; hanno diritto, inoltre, ad una indennità di soggiorno di lire 3.700;

c) i periti o i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma lettera *c*) dell'articolo precedente hanno diritto ad una indennità di lire 2.200 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio, nonché al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi; hanno di-

ritto, inoltre, ad una indennità di soggiorno di lire 3.400.

L'indennità per ciascuna giornata di viaggio di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma che precede è ridotta a due terzi nel caso di assenza dalla residenza di durata inferiore ad otto ore.

L'indennità di soggiorno non è dovuta se non quando i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza un giorno intero, oltre quello di partenza e quello di ritorno.

La spesa inerente al mezzo di trasporto va documentata, allegando il relativo biglietto.

In mancanza di mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio ovvero in caso di urgenza o di grave disagio e su autorizzazione dal giudice competente, i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori possono servirsi di altri mezzi di trasporto disponibili ovvero di mezzi propri. In questo caso è corrisposta una indennità di lire 40 a chilometro sulle vie ordinarie ».

BREGANZE. Desidero porre due domande: perché in questo articolo è stata usata la frase « mezzi di trasporto destinati in modo regolare » a pubblico servizio. Se questo inciso, « modo regolare » è un termine tecnicamente esatto, allora va bene.

La seconda domanda: perché « i periti o i consulenti tecnici, gli interpreti o i traduttori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe » e gli altri, invece, in prima classe. Perché questa diversità di trattamento ?

Ancora una domanda: all'ultimo comma si dice « in caso di urgenza o grave disagio e su autorizzazione del giudice competente, i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti e i traduttori possono servirsi di altri mezzi di trasporto disponibili ovvero di mezzi propri ». A parte il fatto che se i mezzi di trasporto non fossero disponibili non potrebbero essere usati, il punto su cui intendo richiamare la vostra attenzione concerne la richiesta di autorizzazione del giudice competente. Ma, qual è il giudice competente? Competente è il giudice dove devono andare? E se i periti e gli altri devono portarsi da Verona a Canicattì, devono attendere l'autorizzazione di questo giudice?

PRESIDENTE. Penso che gli interessati avranno scritto in precedenza al presidente del tribunale dove devono recarsi.

BREGANZE. Ma qui la norma contempla il caso d'urgenza che si può verificare anche poche ore prima della partenza.

PRESIDENTE. Sarà lo stesso pretore o lo stesso presidente del tribunale che darà l'autorizzazione, una volta valutata l'urgenza o lo stato di disagio.

BREGANZE. Possiamo, allora, dire che il termine « autorizzazione » va inteso come « convalida » espressa dal magistrato.

PRESIDENTE. Si potrebbe sostituire la parola « autorizzazione » con « provvedimento ».

BREGANZE. Proporrei, allora, per le ragioni cui ho accennato, che la parola « autorizzazione » di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 fosse sostituita con la parola « provvedimento ».

PENNACCHINI. Prego l'onorevole sottosegretario di darmi un chiarimento. Il complesso di questo provvedimento che prevede varie forme di indennità ha determinato in me delle perplessità in quanto la spesa globale, prevista per il disegno di legge, è di 50 milioni di lire. Con questa somma, si deve far fronte ad una serie di spese piuttosto rilevanti, tenendo anche conto della eventualità prevista nell'ultimo comma dell'articolo 4, e, cioè, la facoltà di utilizzare mezzi propri con la corresponsione di una indennità di lire 40 a chilometro sulle vie ordinarie, per cui ci sarà tendenza ad usufruirne. Ora, desidero sapere: cosa succederà se i 50 milioni di lire stanziati si dimostreranno insufficienti ? Si sospenderanno i pagamenti ?

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* I 50 milioni di lire coprono tre mesi. Si tratta di una spesa annua di lire 200 milioni.

PRESIDENTE. Credo che il provvedimento sarà pubblicato verso la fine di novembre per cui si avrà già un risparmio su questa prima *trance* di 50 milioni di lire.

LUCIFREDI. Riprendo l'osservazione del collega Breganze. Mi pare che non sia la migliore soluzione sostituire la parola « autorizzazione » con « provvedimento ». Mi pare che il risultato cui si tende possa esser conseguito sostituendo alle parole « e su autorizzazione del giudice competente » le altre: « riconosciuti dal giudice competente ». In tal modo soltanto all'atto della liquidazione dell'indennità il giudice stabilirà se sia da corrispondere la cifra di tipo *b*) invece di quella di tipo *a*).

BREGANZE. Trovo molto fondata l'osservazione del collega Lucifredi ed accolgo in pieno il suo suggerimento.

PRESIDENTE. Quindi il collega Breganze non insiste sulla modificazione proposta. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal deputato Lucifredi: *Sostituire alle parole* « e

su autorizzazione del giudice competente », *le altre*: « riconosciuti dal giudice competente ».

(*È approvato*).

L'articolo 4, con l'emendamento approvato rimane così formulato:

« L'articolo 5 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, è sostituito dal seguente:

« Ove per l'adempimento del loro incarico debbano trasferirsi a distanza maggiore di tre chilometri dalla loro residenza:

a) i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma, lettera *a*), dell'articolo precedente, hanno diritto ad una indennità di lire 2.800 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio, nonché al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi; hanno diritto, inoltre, ad una indennità di soggiorno di lire 4.000;

b) i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma, lettera *b*), dell'articolo precedente, hanno diritto ad una indennità di lire 2.500 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio, nonché al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi; hanno diritto, inoltre, ad una indennità di soggiorno di lire 3.700;

c) i periti o i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma lettera *c*) dell'articolo precedente hanno diritto ad una indennità di lire 2.200 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio, nonché al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi; hanno diritto, inoltre, ad una indennità di soggiorno di lire 3.400.

L'indennità per ciascuna giornata di viaggio di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma che precede è ridotta a due terzi nel caso di assenza dalla residenza di durata inferiore ad otto ore.

L'indennità di soggiorno non è dovuta se non quando i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza un giorno intero, oltre quello di partenza e quello di ritorno.

La spesa inerente al mezzo di trasporto va documentata, allegando il relativo biglietto.

In mancanza di mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio ovvero in caso di urgenza o di grave disagio e riconosciuti dal giudice competente, i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori possono servirsi di altri meziz di trasporto disponibili ovvero di mezzi propri. In questo caso è corrisposta una indennità di lire 40 a chilometro sulle vie ordinarie ».

Lo pongo in votazione.

(*E' approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

« L'indennità giornaliera spettante ai custodi indicati negli articoli 102 e 103 della tariffa penale, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, è elevata alla misura unica di lire 300, ferme restando, in ordine alla durata del loro incarico, le riduzioni previste dal secondo comma dell'articolo 102 stessa tariffa ».

Lo pongo in votazione.

(*E' approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

« Rimangono in vigore le attuali disposizioni non incompatibili con la presente legge ».

LUCIFREDI. Mi pare strana questa dizione. Propongo un emendamento soppressivo dell'articolo.

ROMEO. E' un articolo inutile in quanto pleonastico.

PRESIDENTE. Dato l'emendamento soppressivo di tutto l'articolo 6 proposto dal deputato Lucifredi, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo stesso.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 7, che in sede di coordinamento diventerà articolo 6:

« Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1964 prevista in lire 50 milioni, si provvederà mediante riduzione per un corrispondente importo del « fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislatsivi in corso » inscritto al capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PENNACCHINI. Che cosa significa « fondo corrente ? ».

PRESIDENTE. E' una espressione tecnica. Propongo un emendamento formale:

« *Al primo comma, sostituire le parole*: si provvederà, *con le altre*: si provvede ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(*E' approvato*).

L'articolo 7, con la modifica apportata rimane così formulato:

« Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1964 prevista in lire 50 milioni, si provvede mediante riduzione per un corrispondente importo del « fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » inscritto al capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*E' approvato*).

Passiamo all'articolo 8.

« La presente legge entrerà in vigore il 1° ottobre 1964 ».

PENNACCHINI. Questo disegno di legge deve essere ancora approvato dal Senato e ciò dovrebbe avvenire prima del 1° ottobre, altrimenti tornerà alla Camera per la modifica della data. Ad evitare complicazioni propongo di non fissare alcuna data. Il provvedimento sarà soggetto alla normale entrata in vigore delle leggi.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Propongo un emendamento soppressivo dell'articolo 8. Questa legge entrerà in vigore secondo le norme comuni.

PRESIDENTE. Penso che tutti siano favorevoli a questo emendamento soppressivo dell'articolo 8, proposto dal relatore Dell'Andro. Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

In sede di coordinamento si procederà alla nuova numerazione degli articoli.

Avverto che, in seguito all'approvazione degli articoli del testo preso a base della discussione, la proposta di legge n. 284 si intende assorbita. Pertanto, verrà cancellata dall'ordine del giorno.

Passiamo, ora, all'ordine del giorno proposto dai deputati De Florio, Guidi, Spagnoli, Re Giuseppina e Coccia. Ne do lettura:

« La Commissione, ritenuta la necessità di procedere ad una uniforme disciplina nel pagamento dell'indennità ai testi, e rilevata la obiettiva disuguaglianza che viene ad aggravarsi tra le parti nell'esercizio del diritto di difesa, in conseguenza dell'applicazione della presente legge, per il permanere della norma del codice di procedura penale che fa carico alle parti del pagamento della spesa per i testimoni ammessi ad istanza di parte, e rilevata, quindi, la necessità di superare la relativa disuguaglianza, invita il Governo a prendere idonea iniziativa legislativa, volta a sollevare le parti dall'onere delle spese relative all'indennità dei testi ammessi a istanza di parte, ponendole a carico dell'erario ».

L'articolo 419 del codice di procedura penale recita che i testimoni di parte sono a carico dei contendenti. Questo ordine del giorno, sottolineando la differenza di trattamento tra i testimoni indotti dal pubblico ministero e dalle parti, invita il Governo a presentare un apposito provvedimento perché anche per i testimoni di parte la spesa sia assunta dall'erario. Su questo ordine del giorno apro la discussione.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si tratta di una questione alla quale il Governo, indiscutibilmente, non è insensibile, in quanto ha il suo fondamento di serietà. Però è necessario evitare possibili abusi che da una parificazione della situazione potrebbero derivare. Sorgono, quindi, delle perplessità, nonostante l'esattezza del principio. Comunque questa materia è tipica della riforma del codice penale. Siccome esiste la volontà politica, riaffermata anche recentemente in occasione delle dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio, presentando il nuovo Governo alle Camere, di modificare il codice di procedura penale, l'argomento troverà il suo più attento esame in quella sede.

In questo senso, a nome del Governo, mi sento di accettare come raccomandazione l'ordine del giorno per quando verrà affrontata la riforma del codice di procedura penale.

DE FLORIO. Evidentemente la questione attiene ad una generale riforma del processo penale. Tuttavia essa è resa particolarmente urgente in seguito all'approvazione dell'aumento delle indennità che verrebbero a gra-

vare sulle parti private che già oggi sopportano un onere non indifferente. Il considerevole aumento delle indennità per i testimoni finirebbe per rendere difficile, se non impossibile, la difesa della parte privata. Desidero sottolineare questa realtà, che non può non preoccupare tutti i gruppi parlamentari di questa Commissione e che, in definitiva, trova consenziente anche lo stesso rappresentante del Governo. Ritengo che, dato l'aggravamento della situazione contingente, in seguito all'approvazione del disegno di legge odierno, il Governo potrebbe stralciare dal generale progetto di riforma del codice di procedura penale questa norma, che in definitiva, se approvata, non creerebbe in alcun caso delle difficoltà in quanto si inquadrerebbe nella nuova struttura generale del codice di procedura penale.

PRESIDENTE. Il sottosegretario a nome del Governo ha accettato come raccomandazione l'ordine del giorno e in questo senso credo che il deputato De Florio e gli altri firmatari possano essere soddisfatti.

DE FLORIO. D'accordo.

PRESIDENTE. Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari (1535).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sul conferimento dell'incarico di traduttore interprete presso gli uffici giudiziari ».

Il deputato Bisantis, relatore, ha facoltà di svolgere la relazione.

BISANTIS, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi! Il disegno di legge in questione pur apparendo di portata limitata investe diverse materie. Come loro sanno, i giudici hanno la facoltà di nominare interpreti, ogni qual volta, in materia civile o penale, se ne presenti l'opportunità e la necessità. Le norme che regolano la nomina degli interpreti e traduttori sono contenute, in materia civile, nell'articolo 123 del Codice di procedura civile ove è stabilito che: « Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento, a norma dell'articolo precedente ». Infatti, l'articolo 122 stabilisce: « In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio ».

In materia civile, dunque, la nomina del traduttore o dell'interprete è una semplice facoltà del giudice, quando se ne presenti la necessità o l'opportunità.

Come ho rilevato, la competenza esclusiva alla nomina di questi interpreti e traduttori è demandata al giudice. In materia penale, la norma viene ripetuta, ma con qualche modifica. L'articolo 326 del codice di procedura penale demanda al magistrato l'obbligo di nominare interpreti, quando se ne riveli la necessità. L'articolo 326 stabilisce che: « Per interpretare uno scritto in lingua straniera ovvero in un dialetto non facilmente intelligibile, il giudice nomina un interprete. Se la persona che vuole o deve fare dichiarazioni o deposizioni non conosce la lingua italiana, il giudice nomina un interprete. La dichiarazione o deposizione può essere fatta per iscritto, nel qual caso è inserita nel processo verbale con la versione eseguita dall'interprete. L'interprete deve essere nominato anche quando il giudice ha conoscenza personale della lingua o del dialetto che si tratta di interpretare ».

Quindi la differenza fra la norma procedurale civile e la norma del codice di procedura penale consiste nel fatto che, nel caso del procedimento civile, il giudice ha la facoltà di nominare un interprete; in materia penale ha l'obbligo.

Le norme successive all'articolo 326 riguardano la citazione dell'interprete, l'incapacità, l'incompatibilità e la ricusazione.

Queste norme, che sin'ora hanno trovato applicazione senza inconvenienti, non possono più sodisfare le esigenze della giustizia in quanto, oggi, si verifica un aumento notevole di forestieri nel territorio nazionale e, quindi, il moltiplicarsi di rapporti a carattere internazionale. Inoltre, sono sempre più frequenti e vivi i contatti fra le popolazioni di confine, e registriamo un costante incremento del turismo. Tutto ciò induce a rivedere gli strumenti sin'ora in uso al fine di adeguarli alla cresciuta frequenza dei casi, in cui l'autorità giudiziaria deve ricorrere all'ausilio di traduttori ed interpreti.

Il Governo ha ritenuto, quindi, di presentare questo disegno di legge che vuole rendere più agevole la nomina di tali ausiliari del giudice e più funzionale la loro opera affidando incarichi a carattere continuativo, pur senza

apportare modifiche sostanziali alle norme in vigore.

In materia penale, secondo il disegno di legge, la facoltà della nomina degli interpreti e traduttori – che dovrebbero espletare l'incarico con carattere continuativo – viene decretata dal Ministro di grazia e giustizia, su proposta e designazione dei capi delle corti d'appello.

L'articolo 1 dice testualmente che: « Nei distretti di corte d'appello, ove le esigenze di servizio lo richiedano, su proposta e designazione dei capi di corte, con decreto del Ministro di grazia e giustizia può essere conferito l'incarico di traduttore interprete ». Nel decreto deve essere indicata la lingua di cui il traduttore è a conoscenza. Questi traduttori, a differenza di quelli nominati dal giudice, esercitano le loro funzioni in base ad un rapporto che ha carattere continuativo. Essi prestano giuramento nel momento in cui assumono l'incarico e non sono tenuti a rinnovarlo, prima di svolgere praticamente le loro funzioni, in relazione ai singoli compiti per i quali sono richiesti. Vengono retribuiti nella misura disposta dal Ministro di grazia e giustizia di concerto con quello del tesoro, sulla base delle prestazioni effettuate durante un certo periodo.

Le norme che riguardano il finanziamento della spesa, limitata a sei milioni di lire per il semestre in corso, non ha bisogno di illustrazioni.

Ritengo doveroso fare un rilievo circa la questione del conferimento dell'incarico. Qui siamo di fronte ad una innovazione sostanziale: il magistrato che ravvisa la necessità di nominare l'interprete procede alla scelta. Ma non si dice come i nominativi vadano scelti o se esistano determinati albi, ove il magistrato possa attingere.

Penso, inoltre, che bisognerà stabilire qualche cosa in merito alla durata dell'incarico, anche per creare un certo avvicendamento.

Altre questioni importanti sono la durata dell'incarico e la sua revoca. Chi ha dato l'incarico, sembra intuitivo, che possa anche revocarlo, ma questo non è stabilito nel disegno di legge.

La formula del giuramento inoltre deve essere indicata ed il giuramento viene prestato al momento in cui l'interprete o il traduttore assumono l'incarico per la durata stabilita.

Infine, per quanto concerne il compenso, il disegno di legge ha una norma che viene a smuovere una serie di questioni, perché la legge attuale prevede anzitutto delle indennità di trasferta, quando sono dovute e, per quanto riguarda il compenso vero e proprio, stabilisce quei compensi che sono erogati attraverso la liquidazione delle vacazioni. Con le nuove norme del disegno di legge adottiamo un sistema assolutamente diverso, che richiama la nostra attenzione su tanti altri problemi, in quanto è demandato al Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro del tesoro di stabilire il compenso. In ordine a questa forma di liquidazione, che potremmo fors'anche condividere ed approvare, manifesto qualche perplessità. Quindi, dopo avere messo in evidenza questi punti, mi riservo di esprimere un parere definitivo sulle singole norme del disegno di legge dopo aver sentito i colleghi ed il Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e faccio presente che la Commissione bilancio ha deliberato di rinviare l'espressione del parere in attesa che il Ministro di grazia e giustizia indichi più chiaramente la copertura della spesa per l'esercizio in corso e per quelli successivi.

LUCIFREDI. Il relatore ci ha presentato alcuni motivi di perplessità su questo disegno di legge. Io vorrei aggiungerne qualche altro.

Se ho ben capito, la novità che introduce questo disegno di legge è l'istituzione facoltativa – dove ci sia una richiesta dei capi delle corti d'appello e dove ci sia il consenso del Ministro di grazia e giustizia – di traduttori ed interpreti stabili, cioè con rapporto fisso e non più in relazione all'incarico dato dal giudice in relazione alle singole esigenze. Quindi ci veniamo a trovare di fronte ad un rapporto para-impiegatizio.

Su questo punto vorrei qualche chiarimento per conoscere se, come mi sembra verosimile, il riferimento contenuto nel disegno di legge alle norme vigenti in materia di incarichi si identifichi con le disposizioni con cui sono nominati i cosiddetti esperti che le varie amministrazioni, secondo certe disposizioni e con il consenso del Ministro del tesoro, possono assumere con rapporto contrattuale di un anno e con una retribuzione mensile che non può superare l'importo di lire 90.000.

Se questa interpretazione è esatta, avrei qualche rilievo di fondo sulla portata dell'innovazione a favore dei traduttori e interpreti. Riprendo l'osservazione del relatore Bisantis in relazione all'articolo 3 ove è detto: « Il compenso ad essi spettante è stabilito con decreto del Ministro di grazia e giustizia d'accordo col Ministro del tesoro ». Qui non vertiamo nel caso di un decreto per l'inteprete Tizio o Caio in relazione alle prestazioni effet-

tivamente date in un determinato periodo, ma si tratta di una prescrizione di carattere generale. E di fronte a questo stato di cose esprimo due dubbi: prima di tutto, per un compenso non eccessivo come quello che ho indicato, è possibile trovare dei validi e bravi traduttori ed interpreti che in maniera continuativa si mettano a disposizione dell'autorità giudiziaria? Avrei qualche dubbio in proposito. Si troveranno le persone che abbiano i requisiti per compiere questa funzione?

In secondo luogo, questo concetto di remunerazione forfetizzata è un criterio buono? Anche a questo riguardo avrei dei dubbi perché, evidentemente, se uno è chiamato a fare un determinato lavoro fortemente impegnativo che duri diversi giorni, magari un mese, con prestazioni continuative, le 90.000 lire rappresentano un compenso irrisorio. D'altra parte, se Tizio è nominato traduttore o interprete per una certa lingua, nel caso in cui, per tutto un mese non ci sia bisogno della sua opera, non mi pare logico che debba prendere ugualmente le 90.000 lire.

Rilevo, poi, dall'articolo 8, che l'onere annuo è valutato in 18 milioni di lire. Ma se, partendo dal presupposto di 90.000 lire al mese, ciascuna di queste persone prenderà circa un milione l'anno, e calcolando 18 interpreti in tutta Italia, quante sono le corti d'appello, avremo un solo interprete per ogni corte e per una sola lingua.

Non mi pare, quindi, che questo disegno di legge abbia il merito di risolvere il problema proposto. Le mie sono impressioni sommarie, che sottopongo alla Commissione e chiedo alla cortesia del rappresentante del Governo di dire se quanto ipotizzato corrisponda alla realtà o se il riferimento contenuto nel disegno di legge concerna norme diverse che, in questo momento, non ho presenti e che non mi sembra siano ipotizzate nella relazione.

PRESIDENTE. Una obiezione si potrebbe fare in questo senso all'articolo 1. Quando si parla di conferimento dell'incarico, si fa riferimento al modo del conferimento, alla norma, ma non al compenso. Per il compenso, ci potrebbe essere un adeguamento diverso, previsto dall'articolo 3, secondo un decreto del ministro. Certo che il dubbio rimane. Comunque, il richiamo al conferimento dell'incarico, secondo le norme vigenti in materia, ha bisogno di un chiarimento.

LUCIFREDI. Vorrei dire che le norme richiamate all'articolo 1 non sono quelle che stabiliscono la remunerazione. Le norme a cui mi riferivo sono norme che prevedono, per il caso singolo, uno specifico decreto del Ministro di grazia e giustizia. Ci vuole, ogni volta, secondo quelle norme, il concerto del Ministro del tesoro. Quindi, l'articolo 3 non farebbe che applicare norme di carattere generale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Chiedo alla Commissione il rinvio del seguito della discussione, perché, così, avrò il modo di svolgere un esame più approfondito e considerare meglio la questione. Per quanto riguarda la spesa di 18 milioni di lire, credo che si siano tenute presenti le necessità delle corti d'appello delle zone di confine, dove le esigenze sono piuttosto cospicue, salvo a rivedere tutta la materia in un secondo tempo. Questa è la mia sensazione; anche perché so che questo provvedimento è legato ad una vicenda politica, di carattere internazionale, per quanto concerne l'attuazione di un trattato, che interessa le zone confinanti con la Jugoslavia, e, quindi, questo disegno di legge verrebbe incontro ad alcune esigenze. Però tutto questo, non toglie nulla ai dubbi sulla organicità del provvedimento, per cui chiedo alla Commissione di voler rinviare il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta.

PRESIDENTE. Data la richiesta di rinvio, non sarebbe bene, nel frattempo, chiedere che cosa ne pensi la I Commissione in merito a questa nuova configurazione del rapporto di lavoro?

BISANTIS, *Relatore*. Penso che, per maggiore tranquillità, è bene chiedere il parere della I Commissione.

REGGIANI. L'argomento che trattiamo è molto importante, anche perché l'autorità giudiziaria si trova di fronte alla necessità di utilizzare gli interpreti. Credo non sia inutile esaminare la questione sotto un duplice profilo, quello particolare che è determinato da esigenze locali e quello generale per il territorio nazionale che, per la sua conformazione etnica ed etnologica, richiede una particolare osservazione ed interventi articolati. C'è il problema, poi, di trovare l'interprete o il traduttore da utilizzare. Queste due esigenze sono essenziali. Riconosco che nelle zone di confine – dove c'è il bilinguismo o anche il plurilinguismo – sia opportuno che, in ogni distretto di corte d'appello, siano convenientemente dislocati degli interpreti-traduttori con funzioni continuative.

Però abbiamo bisogno di avere degli albi di interpreti-traduttori, per sapere di che cosa disponiamo. In pratica, attualmente, il giudice o l'avvocato o il rappresentante della par-

te, si orienta verso conoscenze personali, si rivolge ai provveditorati agli studi, agli enti turistici. Ma questo è sempre un lavoro estremamente difficile.

Mi permetto di chiedere al Governo che, sottoponendo nuovamente allo studio questo problema, tenga presente l'esigenza della istituzione di appositi albi, cui dovrebbero essere iscritte, o potrebbero essere iscritte, determinate categorie di interpreti e traduttori, e ciò in collegamento con il regime delle licenze che sono concesse agli interpreti, in quanto operatori del turismo. L'unica cosa che noi abbiamo – in merito a questo problema – nella nostra legislazione è la possibilità di conferire determinate licenze ad interpreti, guide e corrieri i quali sono catalogati in determinati albi della pubblica sicurezza, con l'autorizzazione anche di praticare determinate tariffe.

Concludendo, chiedo che, per le zone che non siano qualificate di particolari esigenze di carattere etnico o linguistico, vengano istituiti, presso il distretto della Corte d'appello o presso le circoscrizioni del tribunale, albi di interpreti-traduttori.

DELL'ANDRO. In riferimento alla richiesta del deputato Lucifredi, mi pare sia bene domandare preliminarmente il parere della I Commissione, in quanto il rapporto di lavoro previsto nel disegno di legge non è per nulla chiaro. Si parla di carattere continuativo; ma che natura avrà? Può nominare il ministro degli impiegati? In base a quale criterio? Mi pare preliminare ad ogni altra questione, la richiesta del parere della I Commissione affari costituzionali.

PRESIDENTE. Mi sembra che le questioni emerse siano di un certo rilievo; quindi, un riesame del disegno di legge, è necessario. Pertanto, in attesa del parere della I Commissione (che verrà chiesto) e di quello della Commissione bilancio, rinvio il seguito della discussione.

Discussione del disegno di legge: Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1529).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il disegno di legge concernente la modifica dell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, riguardante l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziare e dei dattilografi che è stata già approvata dalla II Commissione permanente del Senato.

Il deputato Valiante ha facoltà di svolgere la relazione.

VALIANTE, *Relatore*. Con la legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, fu introdotta per la prima volta in materia di esami la prova facoltativa di stenografia. Difatti, l'articolo 23 consente al candidato di chiedere nella domanda di ammissione al concorso di sostenere anche l'esame di lingua francese o tedesca o di stenografia. Per questa prova facoltativa l'ordinamento prevede la concessione di un punto o frazione di punto.

Il concetto cui si ispirò questa innovazione era sostanzialmente basato sulla aggiunta di un punto per l'esame di stenografia per consentire un più ampio reclutamento di cancellieri esperti in stenografia, e perciò una più completa e più celere documentazione dell'attività giudiziaria.

La relazione al presente disegno di legge sottolinea, invece, che negli anni dal 1960 ad oggi non si è manifestato alcun rilevante aumento di cancellieri stenografi. Nell'intento di incoraggiare la presentazione di stenografi al concorso per cancellieri, il disegno di legge propone per la prova facoltativa di stenografia l'aumento da uno a tre punti.

Quindi, mentre resterebbe identica la valutazione della prova facoltativa di lingue, per la prova facoltativa di stenografia verrebbe aumentato il punteggio da uno a tre punti.

Personalmente sono favorevole al tentativo di aumentare il numero degli stenografi cancellieri, però mi pare esagerato arrivare ad un aumento di tre punti per la prova di stenografia, anche se ben riuscita. Ad ogni modo, dato che il Senato ha già approvato il presente disegno di legge nella formulazione proposta dal ministero, ritengo che, anche in vista dei prossimi concorsi per le cancellerie e segreterie giudiziarie, valga la pena di lasciare inalterato il maggiore punteggio proposto dal Governo e approvato dal Senato.

Mi permetto, tuttavia, di esprimere il voto che la commissione esaminatrice non sia molto larga nel dare questi tre punti di aggiunta, in quanto sposterebbero in maniera grave la graduatoria in relazione alle materie fondamentali.

Con questo voto, propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GUERRINI GIORGIO. L'esigenza di avere dei cancellieri che siano anche stenografi è particolarmente sentita e mi pare che alcune recenti vicende giudiziarie abbiano posto in luce in maniera drammatica questa esigenza. Pertanto, nella mia triplice qualità di deputato, avvocato, nonché stenografo, mi associo pienamente alle conclusioni del relatore, affinché nei nostri uffici giudiziari sia garantita, o quanto meno incoraggiata, la presenza di funzionari di cancelleria stenografi, per fissare le deposizioni dei testi e le vicende del processo.

Quindi, mentre dichiaro che voterò a favore del disegno di legge, non condivido alcune riserve del relatore in ordine all'aumento da uno a tre punti, giacché, se vogliamo veramente incoraggiare i cancellieri ad impadronirsi della stenografia, dobbiamo dare concretamente ad essi la possibilità di avvantaggiarsi nell'esame di concorso.

Quindi *toto corde* approvo il disegno di legge, augurandomi che esso porti nelle nostre cancellerie un'atmosfera di modernità per una fedele raccolta delle vicende del processo.

BREGANZE. Mentre mi associo agli interventi del relatore e del collega Guerrini Giorgio, vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole sottosegretario. Attualmente si è ritenuto di introdurre negli esami per cancelliere la stenografia come elemento facoltativo e di incentivarla attraverso un maggiore punteggio. Vorrei pregare che, in futuro, si studiasse la possibilità, con una modifica all'ordinamento delle cancellerie, di introdurre la stenografia come materia obbligatoria. L'esperienza fatta in molti processi dimostra quanto sia fondamentale la consacrazione a verbale delle risultanze processuali, specialmente penali. Lasciando soltanto ad un numero limitato di cancellieri la conoscenza di una materia così importante, non si può assolvere in pieno a questa esigenza. Quindi, mentre approvo il provvedimento in esame, vorrei pregare che si studiasse, nei limiti compatibili, anche la opportunità di rendere obbligatoria la prova di stenografia.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

VALIANTE, *Relatore*. A proposito di quel voto che avevo espresso e che il deputato Guerrini Giorgio non ritiene accoglibile, desidero ricordare che la commissione di esame dispone per le prove obbligatorie soltanto di 10 punti, mentre l'aggiunta di tre punti, per la prova di stenografia, rappresenterebbe quasi un terzo della votazione totale. È una valutazione che incide sul merito e che ha una influenza rilevantissima sulla graduatoria. E' vero che il fine del disegno di legge è quello di portare degli stenografi nelle cancellerie. Se questo disegno di legge determinasse un particolare impegno da parte dei candidati più preparati nelle materie giuridiche, mi sentirei di sostenere l'aggiunta dei tre punti; ma, sostanzialmente, avviene che affrontano la prova di stenografia soltanto i candidati che provengono dagli istituti tecnici ove la stenografia è normale materia di insegnamento, così come sostengono la prova di lingua tedesca o francese coloro i quali hanno studiato nelle scuole queste lingue. Non vorrei che, dando simile preminenza nella votazione della prova facoltativa di stenografia, venissero sopravvanzati nelle graduatorie elementi preparati e brillanti in materie giuridiche che debbono, secondo il mio parere, restar sempre a base della preparazione dei cancellieri. La stenografia è utile, questo sì, e come tale va accolta la proposta del disegno di legge. Quanto all'auspicio del deputato Breganze, credo che la nostra Commissione, anche in quello spirito di ammodernamento dei servizi giudiziari, di cui molto spesso si è resa interprete, dovrebbe auspicare non che i cancellieri sappiano la stenografia, ma che a raccogliere le deposizioni o, comunque, a registrare le vicende giudiziarie vi siano dei funzionari *ad hoc*, in modo da lasciare ai pochi cancellieri – anche di numero inferiore a quello attuale – la responsabilità del servizio direttivo, delle certificazioni; mentre al servizio di verbalizzazione bisognerà avere il coraggio di destinare altri funzionari, che svolgano soltanto queste mansioni: in tal caso la prova di stenografia diverrebbe veramente necessaria.

COCCIA. Ci associamo a quanto ha detto il relatore, ma per quanto riguarda i tre punti desideriamo dei chiarimenti.

VALIANTE, *Relatore*. Il massimo della valutazione negli esami per cancelliere può essere di 10 punti. Non vorrei che con una prova riuscita di stenografia i relativi 3 punti servissero a rendere vincitore del concorso un candidato che non ha avuto una buona votazione nelle materie fondamentali. In tal modo, si porterebbe ai primi posti della graduatoria uno che sa la stenografia, ma poco capisce di procedura civile o penale. Questa è la mia preoccupazione.

MISASI, *Sottosegretario per la grazia e giustizia.* Comprendo le considerazioni fatte dal deputato Guerrini Giorgio in favore della stenografia appunto perché si mira ad avere il maggior numero possibile di cancellieri che conoscano la stenografia. Mi rendo conto del problema sollevato dal deputato Breganze. Non so se la soluzione migliore sia quella di rendere obbligatoria la prova di stenografia o di rivedere, in modo più articolato, tutta la organizzazione delle cancellerie.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

« L'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificato:

« Alla somma dei punti riportati complessivamente nelle prove scritte e in quella orale nelle materie obbligatorie la commissione dovrà aggiungere un punto o frazione di punto se il candidato supera la prova facoltativa di cui alla lettera *a*) del dodicesimo comma del presente articolo e da uno a tre punti se supera la prova facoltativa di cui alla lettera *b*) ».

Trattandosi di un articolo unico, e non essendovi emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione dei disegni di legge:

« Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consiglieri tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria e ai custodi in materia penale » (1534):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 27
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

« Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 23 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi » (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*) (1529):

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Berlinguer Mario, Bisantis, Bosisio, Bova, Breganze, Cavallaro Francesco, Coccia, De Florio, Del Castillo, Dell'Andro, Galdo, Guerrini Giorgio, Guidi, Lucifredi, Martuscelli, Migliori, Pellegrino, Pennacchini, Re Giuseppina, Reggiani, Romeo, Sforza, Sgarlata Marcello, Spagnoli, Valiante, Zappa, Zoboli.

È in congedo:

Palazzolo.

La seduta termina alle 11,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI